

LEGGE REGIONALE

Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica artt. 12 e 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54

LEGGE REGIONALE : " Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica artt. 12 e 14 della L.R. 17 Ottobre 1978, n. 54".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

PRESUPPOSTO DELLA RENDICONTAZIONE E SOGGETTI

L'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è così sostituito:

" Le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che svolgono attività di formazione professionale, in regime di delega e/o convenzione, con fondi erogati dalla Regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno formativo, approvata rispettivamente dai Consigli provinciali, comunali o dalle assemblee dei consorzi, vistata dai competenti organi di controllo previsti dalla legge.

La documentazione da inviare alla Giunta regionale per il controllo di competenza é costituita da:

- a) deliberazione del conto consuntivo annuale;
- b) deliberazioni di spesa effettuate nell'anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti.

Gli enti gestori convenzionati devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

Oltre tale termine, sulle eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre, a carico dell'Ente, l'interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della morosità.

Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla Formazione Professionale a cui è trasmesso.

Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originale è trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio Riscontro e Rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del settore di formazione professionale, provvederà al controllo di competenza.

La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per le Province, Comuni e/o Consorzi di Enti locali, comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale".

ART. 2

FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE OPERATIVE

I piani annuali di attività di formazione professionale o i provvedimenti autorizzativi di iniziative formative isolate sovvenzionate dalla Regione prevedono l'ammontare dei finanziamenti relativi in proporzione al volume dell'attività approvata.

Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di "comparto" inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività corsuale.

ART. 3

UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Gli Enti amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi alle singole sedi operative in conformità alle proprie norme statutarie e/o regolamentari, purchè non in contrasto con la legislazione vigente.

Il punto 2 del primo ~~comma~~^{comma} ed il quarto dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le "spese di organizzazione" e le spese relative alle "provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali", oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale, comprendono :

- le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi;
- le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'Ente e semprechè finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale;
- le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accredito dei fondi dell'anno successivo deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati e delegati.

ART. 4

BENI INVENTARIABILI ACQUISTATI O PRODOTTI

Tutti i beni inventariabili acquistati dai gestori, pubblici e privati, di attività di formazione professionale con i fondi comunitari, statali e regionali erogati per lo svolgimento delle attività stesse, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia purchè ne sia stata accertata la legittimità dell'acquisto.

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, definisce le categorie di articoli merceologici di lento consumo e di strumentazione didattica inventariabili che possono essere acquistati con i fondi regionali erogati per l'attuazione delle attività di formazione professionale.

Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e di pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

ART. 5

UTILIZZAZIONE DEI BENI REGIONALI INVENTARIATI

I beni regionali di cui al precedente art. 4 sono consegnati, con contratto di comodato in conformità agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli Enti da cui i beni stessi sono stati acquistati o prodotti per essere utilizzati solo ed esclusivamente in attività di formazione professionale autorizzate dalla Regione Puglia e finanziate con fondi pubblici.

All'Ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese per le manutenzioni dei beni regionali consegnati.

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dell'Ente medesimo o consegnati con contratto di comodato ad altro Ente di formazione professionale, operante nel territorio della Puglia con fondi regionali ovvero, se obsoleti o inutilizzabili, trasferiti nelle depositerie regionali.

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina il funzionamento delle depositerie.

ART. 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di

formazione professionale e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese effettivamente sostenute per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale e per il mantenimento delle strutture formative, eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa, sono riconosciute purchè contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività.

Le spese per l'acquisto dei beni di cui al primo comma e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni dei beni stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti finanziari.

L'interesse di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge viene inteso come interesse maturato sul conto.

La Regione può affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie acquisite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ad enti specializzati o liberi professionisti iscritti ai propri ordini professionali.

Il riscontro delle rendicontazioni è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di spesa. In caso di esito negativo si procederà al riscontro della spesa della intera categoria.

La Giunta regionale è autorizzata, in sede di approvazione dei rendiconti finanziari delle provvidenze per il funzionamento dei comparti degli enti gestori relative all'anno formativo 1982/83, ad integrare i finanziamenti già deliberati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 - quarto comma - della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

La spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2) del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente nell'ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti.

Le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti Locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 7

NORMA FINANZIARIA

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in L. 500.000.000, è posto a carico dell'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 n. 0962010 "Finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di F.P. - L.R. n. 54/78".

Per ogni anno successivo, a partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Consiglio Regionale
della Puglia

84

E' estratto del verbale della seduta del 28.1.1988,
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)